



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2031

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Nuovi criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2, comma 2, della L.P. 7 dicembre 2016, n. 18 "Interventi di promozione dell'informazione locale" - SIEG.

Il giorno **13 Dicembre 2024** ad ore **08:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	<b>PRESIDENTE</b>	<b>MAURIZIO FUGATTI</b>
Presenti:	<b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>FRANCESCA GEROSA</b>
	<b>ASSESSORE</b>	<b>SIMONE MARCHIORI</b>
		<b>ACHILLE SPINELLI</b>
		<b>MARIO TONINA</b>
		<b>GIULIA ZANOTELLI</b>
Assenti:	<b>ASSESSORE</b>	<b>ROBERTO FAILONI</b>
		<b>MATTIA GOTTARDI</b>
Assiste:	<b>IL DIRIGENTE</b>	<b>NICOLA FORADORI</b>

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la L.P. 7 dicembre 2016, n. 18 “Interventi di promozione dell’informazione locale”, art. 1, la Provincia autonoma di Trento promuove il pluralismo dell’informazione locale, con riguardo all’informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione di contenuti informativi di interesse locale per l’incremento della conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la realtà provinciale e la diffusione dell’informazione di utilità pubblica, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

Il sostegno ai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito tiene conto dell’evoluzione del consumo dei media e della segmentazione generazionale, che vede la fascia d’età giovanile riferita al sito internet, i senior legati alla tv, anche locale, vista come strumento di aggregazione, mentre la radio rimane un media ponte fra le generazioni.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 1823 di data 3 novembre 2017, individua e specifica i servizi di interesse economico generale (SIEG) previsti dalla L.P. 18/2016 e ne dispone criteri e modalità per la concessione. E’ necessario apportare alcune modifiche alla disciplina, per recepire le modificazioni normative dell’Unione Europea nel frattempo intervenute e per adeguarla alla realtà organizzativa della Provincia, nonché alle esigenze intervenute rispetto ai ruoli dei media nella società dell’informazione.

In data 13 dicembre 2023 è stato approvato il “Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale” entrato in vigore il 1° gennaio 2024, applicabile comunque a partire dal 1 luglio 2024. Il previgente “Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2023 prevedeva una clausola di ultrattività, in virtù della quale era prevista la possibilità di dare esecuzione, per un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del provvedimento, a tutti gli aiuti “de minimis” che avessero soddisfatto le condizioni del Regolamento stesso, così disponendo la coesistenza di entrambi i Regolamenti fino al 30 giugno 2024.

Sono state apportate alcune innovazioni nella procedura di istruttoria delle domande, in modo da migliorare il riconoscimento delle condizioni del servizio pubblico di informazione rendendo più chiari i contenuti fruiti e valorizzandone gli elementi di qualità nell’attuale scenario tecnico e tecnologico. Per quanto riguarda il sistema dei punteggi, sono stati apportati alcuni aggiustamenti sulla base del confronto con gli stakeholder ed esperti di riferimento per valorizzare i fattori di maggior utilità collettiva rispetto all’impegno degli operatori.

Per quanto riguarda i parametri di calcolo delle agevolazioni, si è specificato l’arco temporale di riferimento del numero di puntate, nonché il numero dei contenuti nella distribuzione annuale, con una scala di punteggi ponderata in modo più misurato rispetto alla durata delle trasmissioni e alla tipologia di diffusione della notizia.

Una nuova modifica che viene introdotta riguarda l’adozione da parte del Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne di un provvedimento atto a indicare i criteri tematici e le priorità informative per definire le proposte contenutistiche di servizio pubblico. Il provvedimento viene adottato entro il mese antecedente il periodo di presentazione delle domande.

Sul fronte della procedura amministrativa, l’assetto dell’attuale disciplina, che prevede una finestra di presentazione delle domande dall’1 al 31 gennaio, determina un’interruzione della produzione di contenuti per più di due mesi, periodi necessari all’istruttoria delle pratiche. Per garantire una copertura più possibile completa della trasmissione dei contenuti informativi, e aumentare pertanto la fruizione di questo importante servizio pubblico, si propone, a partire dal prossimo anno per

l'attività 2026, di anticipare la finestra di presentazione delle domande dall'1 al 30 novembre, per poter approvare gli incarichi e gli accordi entro fine gennaio di ogni anno.

Una significativa modifica apportata è la liquidazione diretta degli aiuti, che sostituisce la compensazione d'imposta prevista dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, la cui fruizione dipende dalla possibilità per il contribuente di utilizzare il credito, con l'erogazione diretta del contributo in conto capitale a favore del beneficiario.

La nuova modalità di corresponsione degli aiuti, oltre a garantire una maggiore liquidità alle imprese, consente di utilizzare l'importo accreditato per più forme di spesa. Sul piano operativo si evidenzia che il credito d'imposta presenta delle complessità sia nella fase di gestione dello strumento sia nella fase dei controlli successivi alla fruizione del credito.

Sono stati richiesti ed acquisiti i pareri positivi espressi dalle strutture di staff, richiesti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016.

Sono stati acquisiti i pareri positivi espressi dal Comitato provinciale per le comunicazioni e dalla V Commissione permanente del Consiglio provinciale, richiesti come previsto dall'art. 7, comma 4 della L.P. 18/2016.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012;
- visto il Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023;
- vista la L.P. 7 dicembre 2016, n. 18;
- visto l'articolo 56 e allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1823 del 3 novembre 2017;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2211 di data 20 dicembre 2019 e n. 257 del 21 febbraio 2020 (riorganizzazione strutture provinciali);
- visti i pareri positivi delle strutture di staff, del Comitato provinciale per le comunicazioni e della V Commissione permanente del Consiglio provinciale;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1) di approvare, secondo quanto esposto in premessa, i criteri in allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che sostituiscono i criteri approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1823 di data 3 novembre 2017, avente ad oggetto: *Legge 7 dicembre 2016, n. 18 "Interventi di promozione dell'informazione locale"*; articolo 2, comma 2 – *individuazione e specificazione dei servizi di interesse economico generale (SIEG) oggetto di contributo e disposizioni attuative, criteri e modalità delle disposizioni previste dalla legge*;
- 2) di applicare la nuova disciplina di cui al punto 1) alle domande di contributo che verranno presentate a partire dall'anno 2025;
- 3) di disporre, in via transitoria e in deroga a quanto previsto dall'art. 3., comma 1. dell'Allegato

- 1), che rimanga ancora valido, per l'attività 2025, la finestra di presentazione dall'1 al 31 gennaio 2025, prevista dai precedenti criteri;
- 4) di disporre che l'introduzione dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 3., comma 2. dell'Allegato 1), con il quale sono individuati i criteri tematici e le priorità informative atte a definire le medesime proposte, sia obbligatoria per le domande che verranno presentate dall'1 al 30 novembre 2025 per attività da svolgersi nel 2026;
  - 5) di dare atto che il CUP verrà richiesto in sede di attivazione degli interventi, qualora necessario;
  - 6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento;
  - 7) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm..

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1 Criteri

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## **ALLEGATO 1)**

### **Criteria di individuazione e specificazione dei servizi di interesse economico generale (SIEG) nonché regole per assicurare il rispetto di quanto dispone la normativa dell'Unione europea, comprese le condizioni per la concessione dei contributi**

#### **1. DEFINIZIONE DI SIEG**

1. Per i fini del comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 18/2016 si intendono servizi di interesse economico generale (SIEG) quelli tesi alla produzione e alla diffusione di informazioni relative a tematiche di interesse della popolazione locale. In particolare, le seguenti attività svolte dalle imprese di comunicazione locale vengono definite come servizi di interesse economico generale:

- A) produzione e diffusione di programmi per la promozione e la salvaguardia della lingua e della cultura delle seguenti minoranze linguistiche presenti sul territorio trentino: ladini, mocheni e cimbri;
- B) produzione e diffusione di programmi che stimolino fra la popolazione, l'apprendimento delle lingue comunitarie;
- C) produzione e diffusione di programmi di informazione locale, in particolar modo con notizie di pubblica utilità, a cui possano accedere anche i disabili sensoriali.
- D) informazioni di pubblica utilità indirizzate a residenti e turisti, attinenti la sfera della sicurezza, della salute e dell'appropriatezza nell'uso del territorio.

#### **2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

1. In attuazione del comma 2 dell'art. 2 della Legge 18/2016 si individuano le seguenti tipologie di mezzi di comunicazione in grado di realizzare un servizio di interesse economico generale (Sieg):

- le emittenti televisive provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi;
- le emittenti radiofoniche provinciali o di valle, intese quali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri, che hanno la responsabilità dei palinsesti radiofonici;
- i portali informativi online locali, intesi quali titolari di un portale internet che hanno la responsabilità della pubblicazione di contenuti informativi autoprodotti.

2. Per beneficiare dei contributi SIEG le imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della L.P. n. 18 del 2016 e presentare una proposta in cui siano definiti chiaramente i servizi che intendono prestare nonché gli impegni previsti dall'art. 4 comma 4 della L.P. 18/2016.

3. I soggetti di cui al comma 1. possono accedere ai benefici di cui ai presenti criteri in presenza delle seguenti condizioni:

a) **emittenti televisive provinciali:** devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;

b) **emittenti televisive di valle:** devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;

c) **emittenti radiofoniche provinciali:** devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 30% della popolazione residente sul territorio provinciale;

d) **emittenti radiofoniche di valle:** devono trasmettere i contenuti informativi autoprodotti, con una copertura pari almeno al 50% della popolazione residente nella Comunità di Valle;

e) **portali informativi online:** devono pubblicare i contenuti informativi su tematiche riferite specificamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione trentina. In caso di portali online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee oppure di emittenti radio televisive in possesso dei requisiti previsti dai presenti criteri, i suddetti contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati o trasmessi da queste ultime. Le web tv e le web radio, ovvero quelle emittenti che trasmettono i loro contenuti televisivi o radiofonici attraverso internet, sono da considerarsi come portali informativi on line.

4. La copertura della popolazione si calcola sommando la popolazione residente nei territori serviti secondo la definizione del comma 3., come risultante dall'ultimo censimento, rispetto al totale della popolazione residente in Trentino o nelle Comunità di Valle di riferimento nel caso delle tv o radio di valle.

5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda e per l'intero anno solare precedente o per l'intero periodo di attività, nel caso di soggetti richiedenti nati nel corso dell'anno solare precedente.

### 3. PROCEDURE

*Modalità e termini di presentazione delle proposte rientranti nei servizi di interesse economico e generale.*

1. La presentazione delle proposte dei servizi SIEG va effettuata al Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia dall'1 al 30 novembre dell'anno antecedente lo svolgimento delle attività. Se presentata al di fuori del predetto termine è dichiarata irricevibile.

2. Il servizio Minoranze linguistiche e relazioni esterne indica, con proprio provvedimento, entro il mese precedente il periodo di presentazione delle domande, i criteri tematici e le priorità informative atte a definire le proposte contenutistiche di servizio pubblico.

3. Le proposte devono essere presentate tramite posta certificata (PEC). La data di presentazione delle proposte corrisponde alla data di invio.

4. Per ciascun anno solare di esecuzione dei servizi i soggetti di cui all'art. 2. possono presentare una sola domanda di contributo relativamente al piano progettuale, a valere sui presenti criteri. In alternativa, la medesima impresa può presentare una domanda di contributo a valere sulle disposizioni previste dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 293 del 23 febbraio 2017 e ss.mm.. Per ciascun anno solare non possono essere presentate domande su entrambi gli strumenti.

5. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione integrativa;
- b) l'eventuale acquisizione dell'informazione antimafia rilasciata dal Competente Commissariato del Governo o competente Prefettura.

6. Il Servizio Minoranze linguistiche e relazioni esterne affida, mediante atto di incarico, lo svolgimento di servizi di informazione qualificabili come SIEG. L'atto di incarico informa l'impresa affidataria della natura dei progetti di informazione SIEG per il quale l'aiuto è concesso e del suo carattere "de minimis", specificando gli obblighi di servizio pubblico spettanti all'impresa, nonché la durata dello stesso.

7. Il termine ultimo di effettuazione delle iniziative di cui alla proposta dei servizi Sieg, è previsto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

#### 4. MODULISTICA

1. Le imprese interessate nelle proposte dovranno specificare le caratteristiche dei programmi o delle rubriche che possono essere considerate attività di SIEG allegando per ogni programma/rubrica una descrizione delle caratteristiche dello stesso e in particolare:

1. Tematica e descrizione del programma/rubrica
2. Durata, frequenza e fascia oraria del programma/rubrica
3. Numero delle puntate o degli articoli del programma/rubrica
4. Numero delle repliche
5. Unità di personale impegnato nelle attività indicate nelle proposte e caratteristiche professionali
6. Eventuale produzione di video multimediali (solo per rubriche on line)
7. Posizione della rubrica on line nella home page (in basso – in evidenza, solo per rubriche on line)
8. Piano della promozione pubblicitaria del programma o della rubrica (qualora l'impresa sia interessata ad ottenere dei punti specifici per la promozione pubblicitaria)

La documentazione di cui al presente articolo è definita con provvedimento dirigenziale della struttura provinciale competente e comprende:

- modello di domanda
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Aiuti "de minimis"

- dichiarazione d'impegno
- informativa privacy

## 5. PARAMETRI DI CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI

### *Programmi televisivi*

Durata programma in minuti	< 5	≥ 5 - ≤ 15	> 15 - ≤ 30	> 30
Punti	5	10	20	<b>25</b>

Numero puntate nell'arco dell'anno (minimo 5)	5-10 puntate	11-20	21-30	> 30
Punti	5	10	20	<b>25</b>

Personale impegnato	1	2	3	> 3
Punti	5	10	15	<b>20</b>

Fascia oraria di programmazione	9-18	7-9	18-22
Punti	5	8	<b>10</b>

Numero repliche	1 alla settimana	2	> 2
Punti	5	7	<b>10</b>

Promozione su mezzi di comunicazione diversi	No	Si
Punti	0	<b>10</b>

### *Programmi radiofonici*

Durata programma in minuti	< 3	≥ 3 - ≤ 15	> 15 - ≤ 30	> 30
punti	5	15	20	<b>25</b>

Numero puntate nell'arco dell'anno (minimo 5)	5-10 puntate	11-20	21-30	> 30
punti	5	10	20	<b>25</b>

Personale impegnato	1	2	3	> 3
punti	5	10	15	<b>20</b>

Fascia oraria di programmazione	9-18	7-9	18-22
punti	6	8	<b>10</b>

Numero repliche	1 alla settimana	2	> 2
punti	5	8	<b>10</b>

Promozione su mezzi di comunicazione diversi	No	Sì
punti	0	<b>10</b>

#### Rubriche on line

Numero articoli nell'arco dell'anno	50-156	157-312	> 313
punti	5	10	20

Personale impegnato (unità)	1	2	3	> 3
punti	5	10	20	<b>30</b>

Produzione video multimediale settimanale	1	2	3	> 3
punti	5	10	20	<b>30</b>

Posizione nella home page	In basso	In evidenza
Punti	7	<b>10</b>

Promozione su mezzi di comunicazione diversi	No	Sì
punti	0	<b>10</b>

Il personale impegnato nella realizzazione dei programmi televisivi e radiofonici e delle rubriche deve essere specializzato e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato ovvero un contratto di collaborazione o di consulenza.

## **6. ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI**

1. L'entità del contributo è modulata rispetto alle diverse tipologie di soggetti che possono accedervi, che tengono conto anche dei differenti costi d'impresa, in proporzione ai punteggi ottenuti.

2. Gli importi massimi riconoscibili per ogni programma e rubrica sono i seguenti:

- emittenti televisive: 55.000 euro;
- emittenti radio provinciali: 10.000 euro;
- emittenti tv di valle: 5.000 euro;
- emittenti radio di valle: 1.000 euro;
- portali informativi online espressione di emittenti televisive: 10.000 euro;
- portali informativi online espressione di emittenti radiofoniche: 5.000 euro;
- portali informativi online espressione di testate cartacee: 20.000 euro;
- portali informativi online: 1.000 euro.

3. In caso di punteggi inferiori al massimo di 100 punti, il contributo viene riparametrato nel seguente modo:

- emittenti televisive: 550 euro per ogni punto;
- emittenti radio provinciali: 100 euro per ogni punto;
- emittenti tv di valle: 50 euro per ogni punto;
- emittenti radio di valle: 10 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di emittenti televisive: 100 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di emittenti radiofoniche: 50 euro per ogni punto;
- portali informativi online espressione di testate cartacee: 200 euro per ogni punto;
- portali informativi online: 10 euro per ogni punto.

4. Nel caso in cui le risorse disponibili per l'anno cui si riferisce il contributo siano insufficienti per concedere l'importo come calcolato ai sensi dei precedenti commi, altresì nel caso in cui l'entità del contributo sia superiore all'importo concedibile desunto dalla visura de minimis del Registro Nazionale Aiuti, i servizi da affidare vengono riparametrati sulla base delle disponibilità.

5. Gli aiuti disposti in base a questo regime non possono essere cumulati con altre compensazioni per lo stesso servizio di interesse economico generale. Possono essere cumulati con eventuali aiuti concessi alla stessa impresa ai sensi di altri regolamenti "de minimis", comunque nel rispetto della disciplina in materia di cumulo prevista dal regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023.

## **7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L'erogazione del contributo a titolo di de minimis SIEG avverrà al termine dei servizi prestati previa rendicontazione entro 2 mesi dal termine ultimo del 31 dicembre previsto per la conclusione dell'attività svolta, fornendo una relazione illustrativa dell'attività svolta e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportante i seguenti elementi:

- tematica e descrizione del programma/rubrica
- durata, frequenza e fascia oraria del programma/rubrica
- numero delle puntate o degli articoli del programma/rubrica
- numero delle repliche
- unità di personale impegnato nelle attività indicate nelle proposte e caratteristiche professionali
- eventuale produzione di video multimediali (solo per rubriche on line)
- posizione della rubrica on line nella home page (in basso – in evidenza, solo per rubriche on line).

Sono ammessi a rendicontazione solo le attività rese dal giorno successivo alla determinazione di autorizzazione allo svolgimento dell'attività e di concessione del contributo.

Il mancato rispetto dell'attività resa in virtù dei parametri di calcolo delle agevolazioni di cui all'articolo 5. comporta la rideterminazione del contributo concesso.

A seguito di comunicazione al beneficiario dell'importo ridefinito a saldo il Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne disporrà l'erogazione del contributo.

## **8. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA**

### **8.1 Obblighi**

1. I soggetti di cui all'articolo 2. possono accedere ai benefici di cui ai presenti criteri se si impegnano, per il periodo in cui viene realizzato il servizio:

- a) di provvedere alla realizzazione dei programmi televisivi e radiofonici e delle rubriche avvalendosi di personale specializzato e con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato ovvero un contratto di collaborazione o di consulenza;
- b) limitatamente alle emittenti televisive, al rispetto del codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in tv;
- c) limitatamente alle emittenti televisive, al rispetto del codice di autoregolamentazione in materia di televendite;
- d) al rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;
- e) a non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro, salvo che siano di importo unitario inferiore a 100 euro;
- f) a non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro;
- g) a non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco;
- h) a non diffondere o acconsentire alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);
- i) a non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore al 25% di ogni ora e di ogni giorno di programmazione o dei contenuti online per quanto riguarda i portali informativi;

2. Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della proposta e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato.

## **8.2 Dinieghi e decadenza**

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8., comma 8.1 e delle condizioni previste dalla determinazione di autorizzazione allo svolgimento dell'attività e di concessione del contributo, comporta la revoca dell'incarico stesso.

E' anche oggetto di revoca dell'incarico la mancata presentazione della rendicontazione entro il termine di cui all'articolo 7., comma 1..

2. Si applica altresì la riduzione del 30% del contributo concesso nel caso in cui, in sede di vigilanza, emerga una condanna da parte dell'autorità giudiziaria preposta per la pubblicazione di commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori. Si applica la decadenza totale nel caso di seconda condanna per la pubblicazione di detti commenti.

3. Qualora dopo la concessione emerga che il soggetto beneficiario abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è conseguentemente revocato e l'importo verrà recuperato.

4. E' prevista, inoltre, la decadenza parziale del contributo concesso, qualora in sede di vigilanza emergano sanzioni comminate dall'Ordine dei giornalisti ai direttori delle testate giornalistiche delle imprese beneficiarie dei contributi in relazione ai contenuti diffusi dalle stesse o di sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per ogni sanzione lo stesso viene ridotto del 10%. In caso di 5 sanzioni il contributo viene revocato in toto.

5. Comporta la decadenza dei contributi anche la cessazione dell'attività, anche a seguito di fallimento o altra procedura concorsuale, qualora e nella misura in cui tale evento costituisca violazione degli obblighi di cui all'articolo 8., comma 8.1.

6. Qualora il mancato rispetto degli obblighi previsti dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la decadenza dei contributi non ancora erogati.

## **8.3 Vigilanza**

1. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e sul rispetto degli obblighi viene effettuato a campione dal Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne ; il campione può riguardare anche specifici aspetti per tutti i beneficiari. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. Il Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne si avvale del Comitato provinciale per le comunicazioni (di seguito CORECOM) per la verifica del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8., comma 8.1, lettere successive alla a). A tal fine il Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne comunica al CORECOM i nominativi dei beneficiari soggetti a controllo o gli aspetti da sottoporre a controllo, secondo le seguenti modalità:

per emittenti televisive e radiofoniche almeno su n. dieci ore anche non consecutive di una settimana nell'arco dell'anno solare di esecuzione dei servizi a cui si riferisce la domanda; per portali informativi online, esclusivamente sulla base di eventuali segnalazioni documentate di violazione degli obblighi medesimi.

Inoltre, la verifica dell'obbligo relativo alla pubblicità (articolo 8., comma 8.1., lettera i) viene limitato alla fascia oraria 9-22, mentre per i portali informativi online alla sola home page.

3. Qualora il CORECOM, nell'ambito della propria attività istituzionale, individui delle violazioni agli obblighi o al mantenimento dei requisiti per l'accesso ai presenti contributi, né da comunicazione al Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne per i successivi adempimenti.

4. In presenza della rilevazione di irregolarità nelle dichiarazioni o di violazione di un obbligo, anche rilevato dal CORECOM, il Servizio minoranze linguistiche e relazioni esterne ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

5. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui ai presenti criteri entro tre mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili vengono disposti i provvedimenti di revoca.

6. Qualora, nonostante una specifica richiesta dell'ente istruttore, entro il termine da questi indicato comunque non inferiore a 30 giorni l'impresa beneficiaria sottoposta al controllo non provveda a presentare informazioni o documenti integrativi, il contributo concesso è revocato e l'impresa resta esclusa anche per il successivo anno dai benefici della legge provinciale.